



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
SERVIZIO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E DEGLI ENTI

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA PER L'INTERVENTO "S-CLOUD LF1 (LOTTO FUNZIONALE 1) - LOGISTICA E IMPIANTI DATA CENTER: FORNITURE, SERVIZI E OPERE ACCESSORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA, L'ADEGUAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO, DI SICUREZZA, ANTINCENDIO E DI MONITORAGGIO DEL DATA CENTER DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE UBICATO IN VIA POSADA N° 1 - CAGLIARI"

**POR FESR 2007-2013 LDA 1.1.1.C - INTERVENTO S-CLOUD (SARDINIA CLOUD)
CUP MASTER E29J14000230006 - CUP E29J14000230006**

RISPOSTA AI QUESITI DELL'INDAGINE DI MERCATO

**PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE A 100 MILA EURO**

(artt. 90, comma 1, e 91 D.lgs. 163/06 e art. 267 D.P.R. 207/2010)

**APPROVATO CON DETERMINAZIONE
PROT. N. 5563 DET. N. 437 DEL 30 LUGLIO 2014**

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

RISPOSTA AI QUESITI

PAGINA 1 DI 7



INDICE

1	<i>Chiarimenti richiesti alla data del 18 Agosto 2014</i>	3
2	<i>Chiarimenti richiesti alla data del 21 Agosto 2014</i>	6





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1 Chiarimenti richiesti alla data del 18 Agosto 2014

Quesito n. 1	
Domanda	L'Operatore Economico scrivente è interessato alla partecipazione sia della procedura "S-CLOUD LF1 Logistica e impianti Data Center – indagine di mercato – progettazione preliminare, direzione lavori e coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, che alla procedura di indagine di mercato per la verifica della progettazione. Sul punto si chiede se la partecipazione alle due procedure sia possibile oppure la partecipazione all'una esclude la partecipazione all'altra.
Risposta	Si richiamano le disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica, e in particolare quanto disposto dal D.P.R. 207/2010 all'art. 49, comma 5: "L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo." Perciò è consentito per uno stesso operatore economico partecipare ad entrambe le indagini di mercato. Se dopo l'espletamento delle successive procedure negoziate, uno stesso operatore economico dovesse risultare aggiudicatario di entrambe le gare, allora dovrà dichiarare la rinuncia ad una delle due procedure.

Quesito n. 2	
Domanda	Quesito formulato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. All'art. 7 dell'avviso "Modalità di partecipazione" si chiede che la domanda di partecipazione sia in bollo. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, sono esenti da imposta di bollo. Si chiede pertanto di rettificare l'avviso al fine di non gravare gli operatori economici di spese non dovute.
Risposta	Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, e del D.M. 20/08/1992, recante "Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo", la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione di offerta economica s'intendono assoggettate ad imposta di bollo nella misura di € 16,00 (con l'entrata in vigore della legge 71/13 di conversione del Decreto legge del 26 aprile 2013 n. 43, che ha comportato l'aumento della marca da bollo a € 16,00) per ogni foglio uso bollo impiegato (composto di n. 4 facciate) ovvero ogni quattro facciate in caso di offerta redatta su normali fogli formato A 4, uniti e rilegati tra loro in modo da costituire un unico atto. La normativa in materia di imposta di bollo (che si caratterizza per il fatto che colpisce il documento, l'atto scritto sulla carta, e non l'atto sottostante, con la conseguenza che la stessa si considera dovuta anche quando quest'ultimo sia viziato, annullabile o addirittura nullo) contempla due categorie di atti, documenti e registri sottoposti all'imposta: a) atti soggetti





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<p>fin dall'origine all'imposta, indicati tassativamente nella prima parte dell'Allegato A - Tariffa; b) atti soggetti solo in caso d'uso, indicati nella seconda parte dell'Allegato A - Tariffa. Vi sono poi gli atti esenti in modo assoluto dall'imposta, che sono quegli atti indicati in maniera tassativa, e quindi non in termini esemplificativi, nell'Allegato B - Tabella. La domanda di partecipazione alla gara e l'offerta economica rientrano nella prima categoria di atti (atti soggetti dall'origine all'imposta) e, precisamente, all'art. 3 Tariffa, "Istanze...tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo...".</p> <p>Pertanto ai fini della presente procedura all'imposta di bollo è assoggettata la sola domanda di partecipazione (Allegato A) e non anche le dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 (Allegato B e Allegato C), che sono esenti per espressa previsione di legge.</p> <p>Resta inteso che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità/validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta.</p>
--

Quesito n. 3

Domanda

Quesito formulato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.

L'art. 63, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2014, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare esclusivamente:

- > i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni";
- > "servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi".

Analogamente, l'art. 65, co. 1-ter D.Lgs n. 82/2005 – inserito dall'art. 6, comma 1 lett. B) D.L. 18 ottobre 2012, n.170 – stabilisce che il mancato avvio del procedimento, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio, a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale: "comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente".

Orbene, alla luce del quadro normativo sopra delineato, si ritiene che le istanze dei partecipanti, pervenuti tramite pec debbano essere accettate, contrariamente a quanto precisato nel bando in cui si precisa che "La richiesta di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti devono essere inserite in un plico sigillato e recante all'esterno il mittente, l'indirizzo dell'amministrazione appaltante e la seguente dicitura: "NON APRIRE – indagine di mercato per servizio di progettazione preliminare, direzione lavori e coordinamento sicurezza – S-Cloud LF1





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	<p>logistica e Impianti Data Center". I plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 02.09.2014 mediante consegna a mani, per posta raccomandata o tramite corriere autorizzato al seguente indirizzo (...) – (Art 8 dell'avviso "Modalità di presentazione delle candidature").</p> <p>Del resto, "l'inosservanza di una determinata prescrizione della lex specialis circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione del concorrente solo quando si tratti di clausole rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o le stesse siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti e del correlato principio di segretezza delle offerte, giacchè tra più interpretazioni delle norme di gara + da preferire quella che conduca alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell'interesse pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte (in termini. Tra le tante CdS Sez V. 28 settembre 2009. N. 5810: id., Sez V, 8 settembre 2009, n. 4252; id., sez. V, 16 gennaio 2002, n. 226; TAR Lazio, Roma sez. III, 23 settembre 2010, n. 32427 nonché TAR Umbria, 21 gennaio 2010, n. 26; AVCP, Parere n. 123 del 22 giugno 2011).</p>
Risposta	<p>Pur condividendo l'esigenza di applicare il principio generale dell'esclusività del canale telematico, e in particolare della posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, peraltro ampiamente utilizzato da questa Amministrazione, si è del parere che il ricorso alla PEC, non accompagnato da idonee garanzie di riservatezza e integrità dei dati, non possa essere attuato per l'invio della documentazione richiesta per rispondere all'avviso in oggetto. Ciò in ossequio al rispetto dei principi enucleati nel Codice dei contratti pubblici D.lgs. 163/2006 a garanzia della par condicio dei concorrenti e della segretezza delle offerte, pur considerando la non alterabilità dei contenuti di una mail tipo PEC. Dal combinato disposto di cui agli artt. 77 e 73 del D.lgs. 163/2006, infatti, si evince con tutta chiarezza che il discrimine normativo è dato proprio dalla necessità di garantire la riservatezza e l'integrità dei dati. Si rimarca infatti: "Art. 77 comma 3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione". Inoltre, il comma 7, lettera c) del medesimo art. 77 prevede espressamente che "le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti", mentre l'art. 73, lasciando libertà nella forma di presentazione delle domande di partecipazione, rinvia comunque alle norme di cui all'art. 77. Peraltro l'Art. 8 dell'avviso "Modalità di presentazione delle candidature" non prevede espressamente la sanzione dell'esclusione delle istanze presentate con modalità differenti ma soltanto di quelle pervenute oltre il termine perentorio fissato nell'avviso. La stazione appaltante, pertanto, anche in conformità con il parere di precontenzioso n. 123 del 22/06/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, valuterà l'ammissibilità anche delle istanze presentate con altre modalità, avuto tuttavia riguardo del rispetto della par condicio e dei sopracitati criteri di riservatezza delle candidature e dell'integrità dei dati fino a scadenza dei termini specificati nell'avviso. Si ricorda, in proposito, che tali criteri sono implementati da sistemi di ricezione elettronica delle istanze (tra questi non esclusa la PEC se</p>





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	accompagnata da idonei sistemi di cifratura) conformi ai requisiti di cui all'Allegato XII al D.lgs. 163/2006.
--	--

2 Chiarimenti richiesti alla data del 21 Agosto 2014

Quesito n. 4	
Domanda	<p>Nell'allegato B a pagina 3 punto b) è riportata la dicitura: "per un importo globale pari a 1 volte l'importo stimato dei lavori indicato all'Art 2: 400.000 x 0,5 = 400.000 euro"</p> <p>La frase "per un importo globale pari a 1 volta l'importo stimato..." non trova conferma nel calcolo successivo, ne tantomeno nell'avviso di gara che richiede 0,5 volte l'importo stimato, trattasi di refuso?</p>
Risposta	<p>Si. L'allegato verrà rettificato in quanto trattasi di mero refuso formale non presente nell'avviso, ma solo nell'Allegato B (DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITÀ PROFESSIONALE).</p> <p>La frase riformulata quindi sarà: "per un importo globale pari a 0,5 volte l'importo stimato dei lavori indicato all'Art 2: 800.000 x 0,5 = 400.000 euro"</p>





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Quesito n. 5	
Domanda	<p>Tre operatori economici vogliono partecipare all'indagine di mercato sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP da costituire), formata rispettivamente da:</p> <ul style="list-style-type: none">- Un soggetto A – Mandatario – Ingegnere iscritto all'albo ed in possesso di curriculum per gli interi importi richiesti sulle ID Opere IA.04, IA.02 e IA.01.- Un soggetto B – Mandante - Ingegnere iscritto all'albo ed in possesso di curriculum con requisiti minori rispetto al minimo richiesto sulle ID Opere IA.04, IA.02 e IA.01.- Un soggetto C – Ingegnere iscritto all'albo privo di curriculum professionale. <p>Fermo restando che l'allegato A sia unico a firma dei tre soggetti, si pongono i seguenti quesiti:</p> <p>QUESITO N. 1 - Il soggetto B privo dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione, nel compilare l'allegato B - pagina 3, al punto "per un importo globale pari a 0,5 volte l'importo stimato dei lavori indicato all'Art 2: 800.000 x 0,5 = 400.000 euro;" può aggiungere la postilla "IMPORTI RAGGIUNTI GLOBALMENTE DALLA COSTITUENDA RTP" ?</p> <p>QUESITO N. 2 - Il soggetto C, deve comunque compilare l'allegato B e l'allegato C? Se SI, deve comportarsi come il soggetto B ed aggiungere la stessa postilla?</p>
Risposta	<p>Risposta al QUESITO 1</p> <p>Si, il soggetto B, in quanto parte dell'RTP, potrà utilizzare la dicitura "Importi raggiunti globalmente dalla costituenda RTP" così come disposto dall'Art. 261 c. 7 DPR 207/2010.</p> <p>Risposta al QUESITO 2</p> <p>Si, il soggetto C dovrà compilare comunque i moduli al fine del rilascio delle dichiarazioni introducendo la postilla di cui alla risposta al QUESITO 1.</p>

Il Direttore del Servizio

Dott. Pier Franco Nali

Il Responsabile del Procedimento/Ing. Mattia Spiga

